


SOCIETÀ E DIRITTI - RIVISTA ELETTRONICA 2020 ANNO V N.9.

Aspetti simbolici delle raffigurazioni della giustizia



2019 ANNO IV NUMERO 68

di Alessandro Catelani pp. 1 -5 articolo rivisto



Società e diritti - rivista elettronica anno 2019, IV n.8

ASPETTI SIMBOLICI DELLE RAFFIGURAZIONI DELLA GIUSTIZIA

di Alessandro Catelani

Abstract

The Author express the thesis that the symbolism of Justice expresses a conception of law which grasps its characteristic features.

Key words: Justice, Law, Equity

Riassunto

L'autore esprime la teoria secondo cui la simbologia della Giustizia esprime una concezione del diritto la quale ne coglie i tratti caratterizzanti.

Parole chiave : Giustizia, Diritto, Equità

Autore: Alessandro Catelani, Professore dell'Università di Siena.

Articolo ricevuto il 15 marzo 2019 approvato il 30 dicembre 2019

1. La simbologia della Giustizia implica una casistica che necessariamente è differenziata a seconda delle varie epoche, e più ancora in rapporto alle concezioni particolari espresse dai singoli Autori. Ma questo non impedisce che vi siano caratteristiche costanti, nei tratti tipici di maggior rilievo di tali raffigurazioni, che ricorrono con maggiore frequenza, e che definiscono il significato più profondo del fenomeno al quale fanno riferimento.

La simbologia della Giustizia viene a definire il comune modo di vedere con il quale essa è concepita, ed esprime convinzioni radicate nella coscienza collettiva, la quale intuitivamente coglie gli aspetti fondamentali della problematica sottostante all'esercizio di certi poteri. Alla formazione della coscienza collettiva ha indubbiamente contribuito la filosofia; ma le rappresentazioni simboliche, per la costanza delle loro manifestazioni, riflettono anche un'intuizione largamente diffusa, una percezione di comune dominio, nel modo di intendere l'ordine concettuale raffigurato nel simbolo, che le rende pienamente attendibili ed attuali.

Particolarmente significative sono quelle raffigurazioni della Giustizia che sono state effettuate dai pittori più famosi. Fra le raffigurazioni della Giustizia che meritano di essere prese in particolare considerazione per la loro importanza nella storia dell'arte, vi sono quella di Giotto nella cappella degli Scrovegni, quella di Ambrogio Lorenzetti nell'Allegoria del Buon Governo che si trova nel palazzo pubblico di Siena, quella di Andrea del Sarto nel Chiostro dello Scalzo in Firenze, quella del Perugino nel Collegio del Cambio a Perugia, quella di Raffaello nelle stanze della Segnatura Apostolica a Roma, nei palazzi vaticani, quella del Veronese proveniente da Villa Soranzo a Treviso, e che attualmente è conservata nel duomo di Castelfranco Veneto. Fra le opere di scultura, si può ricordare la raffigurazione di Giovanni Pisano, che è conservata nel duomo di Pisa.

In tutte queste raffigurazioni della Giustizia ritroviamo, se pure con qualche variante, soprattutto raffigurate le bilance e la spada. La Giustizia fin dall'antichità è stata rappresentata con le bilance, e altro simbolo che spesso ricorre è la spada. La corona con cui la Giustizia viene spesso raffigurata ne indica la nobiltà; mentre il libro indica la legge, la scienza giuridica. A volte la Giustizia ha gli occhi bendati, e questo significa che essa deve essere imparziale. La benda vuole significare che non vi devono essere interessi particolari in grado di distogliere la sua attività dalla corretta applicazione della legge.

2. Di questa simbologia sono particolarmente significative la bilancia e la spada. Soprattutto le bilance ne sono la caratteristica essenziale.

I piatti delle bilance indicano gli interessi delle parti in causa che la Giustizia deve valutare in maniera obiettiva e imparziale. Attraverso questa raffigurazione, si indica la funzione giudicante nella quale l'amministrazione della Giustizia è compiuta da un organo obiettivo, il quale agisce al di sopra delle parti. È compito dell'organo giudicante giungere ad un equo contemperamento delle contrapposte sfere giuridiche. La raffigurazione delle bilance giunge al cuore del fenomeno giuridico, definisce nella più intima essenza la legge che deve essere applicata attraverso il processo.

L'attività compiuta in sede processuale è strumentalmente preordinata all'applicazione del diritto, al quale compete disciplinare le sfere giuridiche dei consociati nei loro reciproci rapporti; ha come scopo precipuo quello di giungere alla regolamentazione di tali rapporti nel miglior modo possibile.

Essa deve attuare l'ordinamento come complesso di norme, applicandole al caso concreto, indipendentemente da ogni altro interesse, privato o pubblico, che con esso possa interferire. E questo è il fine, la causa della relativa funzione. L'adeguamento della norma al caso concreto, attraverso un'attività oggettiva ed imparziale della realizzazione dell'ordinamento giuridico come complesso normativo, si identifica con il soddisfacimento di quello specifico e particolare interesse pubblico che è costituito dalla garanzia di un regolare svolgimento della vita associata, quale deve avvenire attraverso il contemperamento delle contrapposte sfere giuridiche. Questo specifico interesse pubblico è qualcosa di diverso, e, pertanto, di almeno potenzialmente confliggente, con ogni altra specifica utilità dei consociati in quanto tali.

La funzione del diritto è quella di definire le contrapposte sfere giuridiche dei singoli consociati, attraverso una delimitazione di tutta la realtà. Anche gli Stati meno civili, se sono società organizzate, non possono non fondare le proprie norme sul contemperamento dei rapporti fra le contrapposte sfere giuridiche, spettanti ai soggetti che le compongono. La regolamentazione di tali reciproci rapporti è appunto il diritto. La presenza di una pluralità di soggetti richiede che l'individualità di ciascuno si contemperi con quella dell'altro, così che sia assicurata la civile convivenza di tutti.

Ogni società stabile e organizzata non può basarsi che su un contemperamento delle reciproche sfere giuridiche, proprie dei soggetti che ne fanno parte; perché altrimenti essa non esisterebbe. Ogni Stato ha lo scopo di consentire lo svolgersi di un'ordinata vita associata, e

come tale non può prescindere dal soddisfacimento di questa finalità. Questo è il primo fondamentale principio al quale si attiene il diritto, e questa è l'essenza del diritto come fatto di relazione. La normazione positiva non può non garantire l'ordinato svolgersi della vita associata, perché la ragion d'essere di ogni norma giuridica non può non essere rivolta, se pure attraverso i contenuti più disparati, ad assicurare l'esistenza di un corpo sociale.

Il contemperamento delle contrapposte sfere giuridiche nei rapporti intersoggettivi avviene attraverso la salvaguardia di una situazione di interesse, che fa capo ai soggetti dell'ordinamento, fra i quali il rapporto, stabilito dal diritto, intercorre. L'interesse è la situazione sostanziale sottostante alla posizione giuridica di vantaggio che l'ordinamento crea a favore di certi soggetti, pubblici o privati. Ogni norma giuridica, nel contemperare le contrapposte sfere giuridiche, oppure creandone di nuove, costituisce posizioni di vantaggio a favore di certi soggetti. Ed a tali situazioni di vantaggio è sottostante un certo interesse, una determinata situazione sostanziale che deve essere soddisfatta. La norma, quando viene emanata, sempre tutela una situazione sottostante, che si può considerare come interesse; così che lo stesso fenomeno giuridico si configura come contemperamenti di distinti interessi.

Proprio in quanto il singolo non può vivere isolato, ma deve essere inserito in una collettività, se vuole sopravvivere e sviluppare la sua personalità, mentre l'esistenza del singolo estraniato dalla società non è neppure astrattamente concepibile, ciascuna norma deve necessariamente avere lo scopo di contemperare le esigenze del singolo con quelle della collettività e, prima ancora, degli altri consociati. Al di là di un giudizio di valore che si può dare sulle singole norme, occorre sottolineare che ogni società civile presuppone una sua, se pure o minore a seconda delle circostanze, aderenza al fine di contemperare adeguatamente le reciproche sfere giuridiche di soggetti che la compongono.

Questo è il compito che è affidato al giudice nell'esercizio delle sue funzioni, quale viene raffigurata nel soppesare, attraverso le bilance, gli interessi delle parti.

3. Come è significativo che la Giustizia sia generalmente raffigurata con le bilance, così lo è altrettanto il fatto che la spada invece non sempre sia presente, ma che invece ne costituisca un simbolo del tutto accidentale.

La spada simboleggia la sanzione, la potestà punitiva che è propria dell'organo giudicante.

Attraverso la sanzione viene minacciata una pena, nel caso che un precetto venga disatteso dai destinatari. La sanzione è anch'essa un precetto; però distinto dalla parte dispositiva della norma, perché è ad esso strumentalmente preordinata. La sanzione di per sé non è diversa, nella sua essenza, dalla parte dispositiva del precetto, perché impone un certo comportamento qualora ne ricorrano i presupposti; ma si differenzia dalla parte dispositiva per il suo specifico contenuto punitivo, nonché per la sua applicabilità soltanto nel caso di un'eventuale trasgressione al comando principale, cui essa accede. La parte dispositiva della norma si limita ad imporre alcunchè, senza costringere il singolo ad adempiere; così che a tale funzione coattiva provvede la sanzione, attraverso la minaccia della pena.

La sanzione, quale entità precettiva, si pone sullo stesso piano della parte dispositiva, anche se ne costituisce una mera accidentalità. La stessa natura estrinseca e formale, che è propria della parte precettiva della norma, lo è anche della sanzione, che è essa stessa un precetto giuridico strumentale rispetto a quello cui accede, pur se di identica natura rispetto a quest'ultimo. L'una e l'altra sono norme che non si identificano solo in quanto appaiono strumentalmente collegate, nel senso che la sanzione non è dotata di vita propria, ma è accessoria ad altro precetto, senza del quale non ha un significato ed una giustificazione. La sanzione, pur avendo carattere giuridico, è elemento di per sé estraneo alla struttura giuridica della società. Essa non è indispensabile all'esistenza della parte dispositiva della norma giuridica, perché è manifestazione di volontà normativa di diversa portata, ed indipendente dall'altra.

L'imperativismo della norma, la sua precettività, non è nel collegare ad un certo comportamento la minaccia di una sanzione, ma è nello stesso precetto di comportamento in sé considerato. La sanzione può anche non esservi, come anzi spesso avviene, senza che ciò modifichi in alcunché l'imperatività e quindi la giuridicità della norma.

Se dunque la spada simboleggia la potestà punitiva, l'esercizio dell'attività giudicante non si traduce necessariamente nell'applicazione di sanzioni, o almeno di sanzioni penali, quali sono quelle alle quali si fa comunemente riferimento. L'attività giudicante non ha di per sé funzioni punitive in questo senso così ristretto, tranne che per il processo penale. L'esercizio dell'attività giurisdizionale è di per sé fenomeno ben più ampio e diverso da quello che attiene all'esercizio della potestà punitiva. E' quindi significativo come la raffigurazione della spada nella figura della Giustizia non sia costante.

4. Parte della dottrina filosofica di questi ultimi tempi molto ha insistito sul carattere del diritto come potestà punitiva, come complesso di sanzioni che costituirebbero il momento della forza, della coercizione. E questo sarebbe l'elemento caratterizzante del diritto considerato come complesso di norme, della legge emanate dallo Stato, o da altra società organizzata. Le norme giuridiche avrebbero soltanto una funzione utilitaristica, pratica, per cui verrebbero seguite all'unico scopo di evitare la sanzione. Anche senza volere schematizzare, neppure in maniera molto sommaria, perché ciò è impossibile, il pensiero filosofico moderno, ed anche contemporaneo, è indubbio che in esso si rinviene frequentemente una tendenza alla valorizzazione della potestà punitiva, la quale è di per sé assolutamente estranea all'essenza del fenomeno giuridico, il quale non ha nulla a che vedere né con la forza, né con la coercizione, contrariamente a quanto è da molti ritenuto.

La giuridicità della norma non è nella sanzione, bensì nel precetto in quanto tale, nei suoi aspetti prescrittivi e imperativi, che vengono invece di consueto svalutati. E ciò è dimostrato anche dal fatto che le norme giuridiche restano tali anche se le sanzioni, come spesso accade, in caso di comportamento antiggiuridico e di una loro violazione, non vengano applicate. Il che dimostra che la giuridicità del precetto non ha nulla a che vedere con l'applicazione della sanzione, né con la forza occorrente per farla valere, né con la sua osservanza. Gran parte delle sanzioni previste per le norme giuridiche rimane inapplicata, nonostante che nei confronti di quanto statuito dalla parte dispositiva della norma vengano commesse infrazioni, come accade nel caso di reati per i quali il colpevole sia irreperibile, oppure quando vi siano errori giudiziari.

E' indubbio che la norma giuridica, come comando, raggiunge i suoi effetti imponendo l'osservanza del suo contenuto precettivo, all'occorrenza, anche attraverso gli squallidi mezzi umani dei quali è in grado di servirsi. Ma è vero anche che l'eventuale aspetto sanzionatorio è estraneo al fenomeno giuridico in quanto tale, del quale costituisce una mera accidentalità. E' dunque significativo come queste rappresentazioni simboliche della Giustizia, che indubbiamente rispecchiano concezioni assai radicate nell'immaginazione collettiva, abbiano considerato la potestà punitiva nella sua giusta portata.

5. Altro aspetto fondamentale, che deve essere sottolineata nelle raffigurazioni della Giustizia, è il fatto che essa, con la medesima simbologia, rappresenta, a seconda delle circostanze, la Giustizia come virtù oppure l'esercizio della funzione giudicante. La difficoltà è anzi quella di distinguere l'una dall'altra in queste rappresentazioni, i cui tratti caratterizzanti sono identici nei due casi.

La simbologia della Giustizia accomuna due concetti che di per sé sembrano essere del tutto diversi, quali sono quelli di Giustizia come virtù, e quello di Giustizia come funzione che viene esercitata nei tribunali. La Giustizia può essere una virtù morale, che si manifesta nei rapporti intersoggettivi; oppure può essere l'esercizio dell'attività giudicante, compiuta dagli

organi a ciò istituzionalmente preposti, attraverso l'applicazione della legge al caso concreto, delle norme dell'ordinamento alle singole fattispecie nelle quali tale applicazione si presenti come controversa. La Giustizia simboleggia indubbiamente una virtù, quando essa è raffigurata accanto ad altre virtù, quali la Prudenza e la Temperanza. Se noi vediamo dunque la Giustizia così come è raffigurata dal Perugino negli affreschi del Collegio del Cambio, o da Ambrogio Lorenzetti nella raffigurazione del Buon Governo, si fa riferimento indubbiamente ad una virtù che è presente congiuntamente alle altre. In particolare, proprio nella raffigurazione del Buon Governo, l'identificazione della Giustizia sia come virtù che come funzione giudicante è della massima evidenza, perché da un lato vengono raffigurate altre virtù, come la Pace, la Temperanza e la Magnanimità, dall'altro tutte queste virtù sono componenti essenziali del Buon Governo. Si tratta dunque di una simbologia nella quale questi due aspetti sono compenetrati, ed appaiono inscindibilmente connessi.

6. In queste rappresentazioni, in quanto non si distingue l'attività giudicante dalla Giustizia come virtù, la simbologia di questo pubblico potere si ricollega al pensiero aristotelico che, ripreso poi da San Tommaso d'Aquino, domina tutta l'antichità fino al Medioevo e al Rinascimento. L'equiparazione di queste due realtà, che a molti appaiono assolutamente distinte, definisce nella sua più intima essenza il fenomeno giuridico.

Secondo Aristotele, fra tutte le virtù, ha una posizione preminente la Giustizia, la quale è soprattutto una virtù civica, la quale concerne la vita associata. E' una virtù che attiene, si direbbe in termini moderni, al corretto svolgimento dei rapporti intersoggettivi e che, secondo Aristotele, presenterebbe varie manifestazioni, tutte riconducibili ad un equo contemperamento delle contrapposte sfere di interesse dei consociati. Secondo Aristotele, la Giustizia come virtù genericamente considerata non è che un aspetto delle norme morali che disciplinano i rapporti intersoggettivi; ed accanto a questi occorre considerare la Giustizia propria dell'organo giudicante, la quale viene chiamata Equità, e che costituisce una virtù morale assolutamente indispensabile per applicare correttamente la legge, supplendo alle carenze del diritto positivo.

Già è implicito, in questa distinzione aristotelica, il richiamo a tutta quell'opera interpretativa che deve essere compiuta dagli organi giudicanti, così come da qualunque altro interprete del diritto, sulla base di norme pre-giuridiche, per arrivare a una corretta attuazione della norma. E questo avviene quindi sulla base di principi e di criteri che è assolutamente impossibile schematizzare secondo formule precostituite. Si è ritenuto da molti, e si ritiene tuttora, soprattutto dopo che sono stati compiuti studi così approfonditi sulla logica, che sulla base di quest'ultima si possa risolvere, ricorrendo a formule matematiche, ogni problema interpretativo. Aristotele invece riconduce tale adattamento della norma al caso concreto ad una virtù morale, quale è l'Equità, basata sulla Sapienza e sulla Prudenza, e quindi su schemi estranei alla logica, di cui pure lo stesso Aristotele ha elaborato le prime fondamentali nozioni. La Giustizia come virtù non consiste, secondo Aristotele, nella conoscenza di principi astratti, quanto nell'esercizio di una concreta attività rivolta ad attuare concretamente la Giustizia, considerata come valore universale, nelle specifiche circostanze nelle quali tale adattamento si renda necessario. E poiché vi sono dei casi nei quali la legge non può prevedere, alla Giustizia deve subentrare l'Equità: là dove non può arrivare la legge, che è per sua natura universale, deve supplire l'equità, per decidere correttamente delle singole situazioni concrete. L'equità viene considerata come virtù umana basata sulla Sapienza e sulla Prudenza, che consente di giudicare stabilendo il giusto mezzo tra due estremi, attraverso un senso di equilibrio e di misura. La Giustizia come virtù viene considerata indispensabile per applicare correttamente la legge.

Questa ricostruzione definisce la funzione giudicante nella sua più intima essenza. La decisione del giudice si basa in larga misura su criteri pre-giuridici, e qualora questi criteri

pre-giuridici siano correttamente interpretati, la soluzione accolta è basata sulla Giustizia come valore etico. La valutazione della fattispecie concreta non si traduce soltanto nell'accertamento di una situazione di fatto considerata nella sua materialità, ma anche in una sua valutazione basata su criteri pre-giuridici. E da tale valutazione dipende la stessa impostazione del problema normativo. E altresì nella determinazione dei rapporti fra le norme che sono chiamate a comporre la fattispecie astratta, la scelta tra le varie soluzioni offerte dalla tecnica giuridica viene effettuata sulla base di criteri pre-giuridici, i quali dovrebbero - come anche nell'impostazione del problema normativo - corrispondere al concetto di giustizia.

La decisione dell'organo giudicante deve dunque realizzare quella virtù morale che con la funzione giurisdizionale è inscindibilmente compenetrata. I due concetti allora si identificano, e della funzione giudicante viene colta la più compiuta espressione. Le rappresentazioni della Giustizia che trattano congiuntamente della Giustizia come attività giurisdizionale e come virtù, vengono dunque a coglierne i contenuti più intimi e profondi.

7. Le raffigurazioni della Giustizia anche riprendono e valorizzano quanto era stato detto efficacemente dal diritto romano, che dopo l'anno Mille è tornato ad essere largamente applicato.

Anche per il diritto romano, quella parte dell'etica che attiene ai rapporti intersoggettivi, e che rientra nella regolamentazione del diritto positivo, si identifica con la Giustizia. La notissima frase di Celso, secondo cui il diritto è "ars boni et aequi", definisce, attraverso una valutazione morale, quella che è la più intima essenza del fenomeno giuridico, quale è considerato nella sua causa, nella sua ragion d'essere. Esso si traduce in una valutazione la quale si identifica con una realtà squisitamente e profondamente giuridica, quale il temperamento delle contrapposte sfere dei consociati. E quest'esigenza è di per sé valida sul piano morale. Il fatto che la norma positiva e la Giustizia siano due entità per loro natura diverse, non significa davvero che siano contrastanti. La norma positiva corrisponde ad una finalità di Giustizia con la quale sostanzialmente coincide - onde una divergenza tra l'una e l'altra, pur essendo configurabile, costituisce un fatto patologico e eccezionale -.

L'amministrazione della Giustizia si traduce quindi in una virtù morale. E questa concezione è stata fatta propria dalla simbologia che l'ha avuta ad oggetto. Il giudice deve essere dotato soprattutto dalla Sapienza, la quale è simboleggiata dalla sua età matura, ed inoltre dalla presenza del serpente, il quale simboleggia la Prudenza.

8. E' soprattutto in epoca moderna che si è teorizzato l'esercizio di una funzione giurisdizionale quale operazione esclusivamente intellettuale e basata su criteri scientifici e matematici, in quanto tali avulsi da qualunque fatto emotivo, e soprattutto da qualunque valutazione morale, e comunque pre-giuridica. Questa concezione era sconosciuta all'antichità, ed è frutto delle ricerche e dei progressi delle scienze, quali si sono avuti in epoca moderna. Si è valorizzata l'operazione interpretativa compiuta dal giudice, quale attività del tutto distinta e separata rispetto alla Giustizia in sé considerata come valore etico. E da tale impostazione si sono fatti derivare giudizi fortemente negativi circa l'attività giudicante, e soprattutto circa l'essenza stessa del fenomeno giuridico che, in quanto distinto e separato dalla morale, viene spesso considerato in maniera molto sfavorevole dagli studiosi. Molto si è insistito pertanto sull'identificazione del diritto con la forza, e su un asserito carattere esclusivamente utilitaristico e pratico, che lo renderebbe un fenomeno peggiore rispetto alla Giustizia propriamente detta, considerata come valore etico, e più in generale rispetto alla morale.

Ma queste interpretazioni riduttive e devianti erano sconosciute agli antichi, i quali hanno sempre considerato strettamente connessa la Giustizia considerata come attività compiuta dagli organi giudicanti anche come equità, e pertanto come virtù che sempre deve essere

posseduta per poter correttamente attuare la legge. Come appare dalla simbologia che la raffigura, l'attività giurisdizionale non può essere adeguatamente compiuta se il giudice non esercita, nell'esercizio delle sue funzioni, la Giustizia come virtù.

Attraverso le raffigurazioni simboliche della Giustizia ne sono stati definiti i caratteri essenziali; quei caratteri che le rendono pienamente attuali ai fini della ricostruzione del fenomeno giuridico.

Bibliografia

C. RIPA, *Iconologia*, Roma, 1603; A. Alciato, *Emblemata*, Lione, 1614; J.P. Valeriani, *Hieroglyphica*, Basilea, 1556; U. Eco, *Segno*, Milano, 1980; G. Marchesini, *Il simbolismo nella conoscenza e nella morale*, Torino, 1901; M. Schlisinger, *Grundlagen und Geschichte des Symbols*, Berlino, 1930; M. Wiener, *Von der Symbolen*, Berlino, 1930; G. Lanoé-Villène, *Le livre des symboles- Dictionnaire de symbolique et de mythologie*, Parigi, 1928.